

Comune di Azzano San Paolo (Bg)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI “ALLOGGI DELLA COMUNITÀ” (approvato con delibera C.C. n.19 del 21/5/2007)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Gli “Alloggi della Comunità”, costituiti da un gruppo di appartamenti situati in un unico edificio e tra loro integrati da spazi comuni, rappresentano un servizio residenziale a carattere permanente e continuativo, di interesse pubblico, destinato prevalentemente a persone anziane, residenti nel comune di Azzano San Paolo, con limitata autonomia e bisognose di bassa protezione socio – sanitaria, per le quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale.

2. Si pone inoltre, nel limite del possibile, come servizio di appoggio temporaneo alla famiglia consentendo accessi anche di brevi periodi.

Art. 2

Natura e finalità del servizio

1. Il nucleo di appartamenti persegue le seguenti finalità:

- offrire una residenza autonoma che rispetti la privacy ed il mantenimento dell'identità personale,
- migliorare la qualità della vita dell'anziano stimolando le attività personali mediante la gestione delle attività quotidiane al fine di limitare e procrastinare la dipendenza,
- prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo i rapporti interpersonali e le relazioni affettive.

Art. 3

Realizzazione alloggi

1. Gli “Alloggi della comunità”, situati nell'abitato urbano, sono realizzati secondo le normative previste per le civili abitazioni e privi di barriere architettoniche.

Art. 4

Gestione degli alloggi

1. Il Comune può gestire direttamente o attraverso un organismo giuridico appositamente costituito ovvero concede a terzi la gestione degli alloggi. In quest'ultimo caso il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo della gestione nell'ottica di assicurare il rispetto delle finalità sociali determinate dall'Amministrazione comunale attraverso il proprio Servizio Sociale del Comune.

Art. 5

Destinazione degli alloggi

1. Gli "Alloggi della Comunità" sono rivolti, preferibilmente come indicato all'art.1, ad anziani soli o in coppia in condizioni di limitata autonomia e bisognosi di una bassa protezione socio – sanitaria, residenti nel Comune di Azzano San Paolo.

2. Sono ammissibili anche soggetti con figli maggiorenni portatori di handicap, congiunti conviventi o persone conviventi, purchè la convivenza duri da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono considerate persone con ridotta autonomia fisica quelle con compromissione parziale delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione, privi di familiari o con familiari impossibilitati ad assicurare una corretta assistenza del proprio congiunto.

4. Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica grave e le persone non autosufficienti bisognose di assistenza continua.

Art. 6

Definizione numero alloggi

1. Il nucleo degli "Alloggi della Comunità" è costituito da 16 unità abitative di cui:

n. 6 unità abitative accessibile a soggetti singoli,

n. 10 unità abitative accessibili ad un massimo di due persone,

2. L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione:

- n.3 alloggi ai soggetti in emergenza abitativa che verranno assegnati in deroga, con le procedure definite all'art.28. Il numero delle unità immobiliare potrà aumentare nel caso in cui non vengano assegnati tutti gli alloggi secondo la procedura ordinaria.
- n. 1 alloggio destinato alla socializzazione e punto di riferimento per i servizi alla persona.
- n.1 alloggio, inteso anche come unità di pronto intervento, all'Ambito per le esigenze del territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Art. 7

Utilizzo degli alloggi

1. Gli alloggi dovranno essere utilizzati appieno secondo le necessità e in rispetto agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

Procedure di ammissione

1. L'ammissione negli alloggi avverrà mediante bando pubblico ed in rispetto ad una graduatoria appositamente predisposta secondo i criteri di seguito indicati.

2. In caso di mancanza nella graduatoria di soggetti che aspirano all'accoglienza permanente negli alloggi, potranno essere accolti temporaneamente soggetti ritenuti bisognosi di attenzione. Tale opportunità è prevista:

- durante le assenze temporanee dei familiari;
- a sostegno della famiglia presso cui il soggetto vive abitualmente.

3. La richiesta di accoglienza temporanea non può essere compatibile con quella di accoglienza permanente.

Art. 9

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'accesso agli alloggi, gli interessati devono:

- 1) essere residenti nel Comune di Azzano San Paolo;
- 2) essere immuni da malattie infettive o contagiose ed idonei alla convivenza nella comunità;
- 3) non necessitare di interventi sanitari continui praticabili;
- 4) essere in condizione di parziale autosufficienza, assistibili a domicilio oppure in condizione di non autosufficienza assistibili a domicilio attraverso interventi di tipo socio-assistenziale.

Art. 10

Bandi di assegnazione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Settore competente del Comune, e corredata della documentazione prevista dal bando di assegnazione.

2. Il Servizio Sociale del Comune provvederà alla elaborazione di una relazione sociale, comprendente gli elementi relativi alla situazione familiare e l'insieme degli interventi eventualmente attuati in precedenza.

3. Per casi di ricovero temporaneo, e per gli altri soggetti particolari o situazioni in cui si ritiene di attivare dei progetti d'intervento definiti, si richiede anche una valutazione rilasciata dal medico di base o dallo specialista.

Art. 11

Modalità e criteri per l'assegnazione

1. L'esame delle domande verrà effettuata da una Commissione nominata dal Sindaco e composta dal Responsabile del Settore incaricato alla gestione degli alloggi, dall'Assistente Sociale del Comune, da un medico di medicina generale appositamente individuato, da un esperto designato dalle associazioni che operano sul territorio di Azzano S. Paolo per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà.

2. La Commissione provvede infatti, alla valutazione delle domande ed emette giudizio di ammissibilità sulla base della documentazione prodotta di cui al precedente art. 10.

3. Il giudizio di ammissibilità comporta l'inclusione delle domande di accoglienza nella graduatoria per permanenti, redatta in ordine prioritario in applicazione i punteggi sotto riportati:

4. A parità di condizione precede il richiedente con reddito ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità l'assegnazione della posizione in graduatoria verrà effettuata per sorteggio alla presenza degli interessati.

5. La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. E' ammesso ricorso in opposizione, entro 15 giorni dalla pubblicazione. Le impugnazioni saranno analizzate dalla Commissione nei quindici giorni successivi. La graduatoria definitiva, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

6. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata di volta in volta, a seguito della presentazione di nuove domande, entro la fine del mese successivo.

Art. 12

Esclusione dalla graduatoria

1. Nel caso di dovesse accertare che la documentazione prodotta di cui all'art. 11 non sia rispondente al vero, la commissione di valutazione procederà ad una nuova rivalutazione o all'esclusione dell'interessato dalla graduatoria.

Art. 13

Ammissione all'alloggio

1. L'ammissione all'alloggio è disposta dal Responsabile del Settore competente nel rispetto della graduatoria.

2. La comunicazione della data di ammissione è inviata con lettera R.R. all'interessato ed eventualmente ai familiari i quali devono confermare, entro 10 giorni dal ricevimento, la prenotazione del posto direttamente e presentare il certificato medico aggiornato attestante che il soggetto è immune da malattie infettive e contagiose e idoneo alla vita di comunità.

3. Il mancato riscontro entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia tacita.

4. Il pagamento della retta di soggiorno decorre dalla data dell'effettivo ingresso.

5. La rinuncia o il mancato rispetto dei termini di ammissione di cui sopra comporta la cancellazione dalla graduatoria, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto si trovi ricoverato in ospedale ovvero si trovi nell'impossibilità pratica di accedere all'alloggio. Tale constatazione competerà al Servizio Sociale che provvederà alla valutazione del caso.

6. Eventuale accoglienza temporanea viene disposta dal Responsabile del Settore competente, vista la relazione dell'Assistente Sociale, fermo restando che l'accoglienza temporanea non può trasformarsi in permanente se non previa inclusione della domanda nella graduatoria.

7. L'accoglienza temporanea ha un limite massimo di mesi 2 di presenza prorogabile una sola volta e per il medesimo periodo.

Art. 14

Beni mobili personali

1. All'atto dell'accoglienza gli ospiti devono essere dotati di corredo personale da integrare in relazione alle loro specifiche esigenze.

2. I medesimi possono, compatibilmente agli spazi disponibili e a seguito di autorizzazione del responsabile del Settore competente, o chi per esso, portare beni mobili personali, che la struttura provvederà ad inventariare.

Art. 15

Assenze temporanee

1. Per le assenze temporanee motivate da ricoveri ospedalieri o per altri motivi attestati ed esaminati dal Servizio Sociale, il posto è conservato per tutto il periodo.

Art. 16

Rinuncia e cessazione

1. L'utente può rinunciare al servizio in qualsiasi momento, dopo aver presentato al Settore comunale competente una dichiarazione scritta redatta dall'interessato e controfirmata da chi intende prendersene cura.

2. Si dà luogo a alla cessazione d'ufficio nei seguenti casi:

- su certificazione del medico di base, qualora per sopraggiunte particolari condizioni fisio-psichiche l'utente abbisogni di protezione sanitaria continua o sia divenuto pericoloso a sé o agli altri per cui necessita di altro tipo di intervento;
- per morosità nel pagamento della retta di soggiorno come da art.18.

Art. 17

Responsabilità

1. L'utente gode di piena libertà di movimento senza che ciò comporti alcuna responsabilità per l'amministrazione, essendo l'ingresso e la permanenza volontari.

2. L'allontanamento spontaneo dell'utente non comporta alcuna responsabilità, essendo l'ammissione e la permanenza volontarie.

3. L'Amministrazione Comunale e conseguentemente i Servizi del Comune, non si assumono responsabilità alcuna per i valori conservati direttamente dagli ospiti nei propri alloggi.

Art. 18

Retta di soggiorno

1. Il valore di riferimento della retta di soggiorno annua è pari a € 65,00/Mq calcolato sulla superficie netta dell'alloggio assegnato. L'importo della retta verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'Indice Istat.

2. Per i nuclei familiare a basso reddito la retta di soggiorno e gli oneri accessori sono esentati o ridotti nella percentuale riportata nella seguente tabella:

I.S.E.E. da € 00,00 a € 3.000,00	Esenzione 100%
I.S.E.E. da € 3.001,00 a € 6.000,00	Riduzione del 50%
I.S.E.E. da € 6.001,00 a € 8.000,00	Riduzione del 30%
I.S.E.E. da € 8.001,00 a € 11.000,00	Riduzione del 20%
I.S.E.E. oltre € 11.000,00	Nessuna riduzione

3. Il corrispettivo è solvibile con il reddito personale dell'utente o con altri suoi beni.

4. Il corrispettivo anticipato deve essere versato mensilmente al Comune o, nel caso di concessione del servizio a terzi, all'Ente gestore entro il giorno 15 del mese di competenza.

5. Qualora il corrispettivo non venga versato entro il termine di cui al precedente comma, trascorso un periodo di tolleranza di mesi tre e dopo due solleciti scritti, il settore competente del Comune procede alla dimissione d'ufficio, riservandosi il diritto di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

Art. 19

Prestazioni

1. L'Amministrazione comunale può provvedere ad assicurare le seguenti prestazioni:

ALBERGHIERE

- fornitura pasti caldi (servizio a pagamento)

ASSISTENZA ALLA PERSONA

- servizio assistenziale S.A.D. e di trasporto se esistono i presupposti (servizio a pagamento)
- servizio educativo/animazione, previo costituzione di apposito progetto con il Servizio Sociale.

SERVIZIO SOCIALE

- fornito dall'Assistente Sociale del Comune.

SERVIZIO SANITARIO

- fornito dal medico di base (servizio sanitario nazionale S.S.N.)
- assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) (se esistono i presupposti, su richiesta del medico di base)

Art. 20

Prestazioni alberghiere

1. Prestazioni di tipo alberghiero consistono in:

- accoglienza in alloggi singoli o doppi, adeguatamente strutturati e arredati; è ammesso, come detto sopra, portare mobili e suppellettili personali.
- eventuale disponibilità di spazio comune e attività di relazione/ricreazione;
- ristorazione (a pagamento): tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da esperti della ASL di Bergamo e secondo un menù settimanale redatto 2 volte l'anno e precisamente per la durata del periodo estivo e di quello invernale dalla dietista. Diete personalizzate sono compilate su prescrizione del "medico curante".

Art. 21

Prestazioni assistenziali ed educative

1. Le prestazioni assistenziali, effettuate a pagamento e garantite dalla figura dell'ausiliaria socio-assistenziale, consistono in:

- aiuto per il governo dell'alloggio (cambio della biancheria, preparazione pasti, acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico sanitari);
- interventi per favorire la promozione, l'autogestione, e l'integrazione sociale familiare (svolgimento di piccole commissioni, disbrigo pratiche varie, aiuto al mantenimento di abilità,);
- aiuto nelle attività quotidiane della persona (alzarsi dal letto, igiene e cura personale, vestizione, riassetto dell'alloggio e riordino degli effetti personali, assunzione dei pasti, corretta deambulazione);

2. Le prestazioni educative di animazione consistono in:

presenza per una o più volte alla settimana di educatori professionali e/o animatori che possono promuovere a livello di gruppo momenti di incontro e intrattenimento nonché per la impostazione di attività per il tempo libero degli utenti. Possono essere pensati progetti a domicilio per la promozione della persona che saranno normati e gestiti dal Servizio Sociale del Comune.

Art. 22

Prestazioni del Servizio Sociale

1. Sono fornite dal Servizio Sociale del Comune e riguardano l'attivazione di servizi (es. SAD) e attività in capo a tale Servizio che promuovono e tutelano l'anziano.

Il Servizio sociale fornisce inoltre tutte le informazioni od assistenza per lo svolgimento di attività, servizi che la persona non riesce a svolgere in modo autonomo.

Art. 23

Prestazioni sanitarie

1. Comprendono gli interventi previsti dall'A.D.I. secondo la procedura in uso (richiesta del medico curante).

2. Possono essere previste ulteriori discipline riabilitative per progetti di recupero individuale o di gruppo.

Art. 24

Oneri

1. L'assegnatario è tenuto a corrispondere, in aggiunta alla retta di soggiorno, la quota di partecipazione alle spese relative all'utilizzo delle parti e dei servizi comuni, nella misura determinata dal comune in relazione al costo degli stessi; è tenuto, altresì, ad effettuare il pagamento delle spese relative al consumo dei servizi erogati (riscaldamento, acqua potabile, illuminazione, rifiuti).

Art. 25

Personale di assistenza

1. L'Amministrazione comunale o l'Ente gestore possono provvedere ad assicurare le seguenti figure sociali:

ausiliari socio-assistenziali per il servizio S.A.D.,
operatori sociosanitari o assistenziali,
animatori e/o educatori,

Art. 26

Volontari

1. Al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo di una rete di risorse e di rapporti con il territorio, nonché rinforzare l'identità personale degli ospiti e la loro autonomia, possono essere utilizzati, previa convenzione, volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato del territorio.

Art.27

Decadenza e revoca dell'assegnazione

1. Il decesso dell'assegnatario determina la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. Gli eredi non possono subentrare nel contratto di locazione, se non già conviventi e aventi i requisiti per l'accesso.

2. La decadenza dell'assegnazione viene disposto nei confronti di chi:

- abbia affittato, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
- abbia adibito l'alloggio per scopi illeciti;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- si renda moroso per un periodo superiore a 3 mesi;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;

Art.28

Alloggi assegnati in emergenza abitativa

1. Per l'accesso agli alloggi riservati alle emergenze abitative gli interessati devono essere residenti nel comune di Azzano San Paolo, possedere un reddito ISEE non superiore a 17.000,00 euro e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq.			
Superficie utile	Superficie accessoria	Superficie totale	Componenti nucleo familiare
45	9	54	1 -2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

2. Gli alloggi sono assegnati sulla base di un punteggio da attribuirsi con i seguenti criteri:

A) CONDIZIONI ABITATIVE

Nuclei familiare che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni abitative:

1) nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emessa sentenza esecutiva di sfratto (non si ritiene valido lo sfratto dovuto per morosità o altra inadempienza contrattuale) ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo (ad esempio : soggetti costretti a lasciare l'alloggio coniugale a seguito di sentenza di separazione, ecc..):

a) in possesso del titolo esecutivo, ma non è decorso il termine fissato per il rilascio dell'alloggio: **punti 20**

b) in possesso del titolo esecutivo ed è decorso il termine per fissato per il rilascio dell'alloggio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione: **punti 40**

2) nuclei familiare che hanno rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisi quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili: **punti 40**

3) nuclei familiari che necessitano di urgente sistemazione abitativa perché privi di alloggio: **punti 40**

4) nuclei familiari occupanti un alloggio originariamente destinato alla residenza ma dichiarato antigienico o non adeguato alle caratteristiche del nucleo familiare dall'Autorità competente e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa: **punti 15**

B) CONDIZIONI FAMILIARI

nuclei familiare che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni familiari:

a) condizioni di età anagrafica

fino a 40 anni	punti: 3
da 41 anni e fino a 50 anni	punti: 5
da 51 anni e fino a 60 anni	punti: 15
da 61 anni e fino a 70 anni	punti: 20
oltre 70 anni	punti: 25

Se il nucleo familiare è composto da due persone (coniugi, parenti ascendenti, discendenti o collaterali) verrà considerata l'età del più anziano.

b) condizioni familiari

persone sole	senza figli	punti 10
	con figli non conviventi:	punti 6
coppie conviventi	senza figli	punti 8
	con figli non conviventi:	punti 4

soggetto con figlio convivente diversamente abile: punti: 8

C) CONDIZIONI SOCIALI

Nuclei familiare che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni sociali:

1) necessitano di urgente sistemazione abitativa a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psicofisica e personale come risultante dalle documentazioni specifiche, come denunce alla P.S., certificati medici specifici, interventi del Tribunale, ecc.:

punti 20

2) necessitano di urgente sistemazione abitativa come indicato al precedente punto 1) con riguardo alle donne ed ai minori:

punti 40

3) nuclei familiari nei quali è presente uno o più componenti con invalidità o disabilità certificata dai competenti organi sanitari :

sino al 65% **punti 4**

dal 66% al 100% **punti 8**

D) CAPACITA' ECONOMICA

Nuclei familiare che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nella seguente condizione economica:

I.S.E.E. da € 00,00 a € 5.000,00	punti 3
I.S.E.E. da € 5.001,00 a € 8.000,00	punti 2
I.S.E.E. da € 8.001,00 a € 10.000,00	punti 1
I.S.E.E. da € 10.001,00 a € 14.000,00	punti 0,5
I.S.E.E. oltre 14.000,00	Punti 0

3. La concessione in locazione degli immobili ai sensi del presente articolo è disposta in via temporanea per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'immobile.

4. Il valore di riferimento del canone di locazione annuo è pari a € 65,00/mq. L'importo del canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'Indice Istat.

5. Per i nuclei familiare a basso reddito il canone e gli oneri accessori sono esentati o ridotti nella percentuale riportata nella seguente tabella:

I.S.E.E. da € 00,00 a € 3.000,00	Esenzione 100%
I.S.E.E. da € 3.001,00 a € 6.000,00	Riduzione del 50%
I.S.E.E. da € 6.001,00 a € 8.000,00	Riduzione del 30%
I.S.E.E. da € 8.001,00 a € 11.000,00	Riduzione del 20%
I.S.E.E. oltre € 11.000,00	Nessuna riduzione

Art. 29

Norma transitoria

1. Il presente regolamento pur mantenendo la caratteristica generale in funzione degli obiettivi stabiliti voluti dall'amministrazione comunale, potrà essere modificato con la costituzione della Fondazione che andrà a gestire la "cittadella dell'anziano".